

## **Regolamento**

### **Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.**

**Legge Regionale n. 26 del 1985, art. 22- bis**

**come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 5**

#### **Art 1**

##### ***Accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale***

1. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene attraverso una procedura che comprende: uno scrutinio per merito comparativo, la frequenza di un corso di formazione dirigenziale, il superamento dell'esame finale del corso.
2. La procedura di cui al presente articolo, avviata con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, seleziona, per l'avvio al corso di cui all'art.8, una quota di candidati alla qualifica di dirigente del Corpo pari al numero dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, maggiorato del venti per cento con approssimazione all'unità superiore.
3. In caso di disponibilità di una graduatoria di fine corso valida ai sensi dell'art.8, comma ottavo, lo scrutinio per merito comparativo è avviato qualora il numero dei posti disponibili risulti superiore a due.
4. L'avviso pubblico dell'avvio dello scrutinio è emanato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle procedure comparative in modo da consentire ai candidati di reperire tutta la documentazione relativa agli eventuali titoli utili alla valutazione e di redigere un curriculum dettagliato.
5. La domanda contiene una scheda sintetica, la documentazione e il curriculum che devono essere attinenti ai parametri di cui agli articoli 5 e 6.

#### **Art 2**

##### ***Ammissione allo scrutinio per merito comparativo***

1. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale dell'area ufficiali con i seguenti requisiti:
  - a. grado non inferiore a quello di commissario capo forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale alla data della pubblicazione dell'avviso;
  - b. possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale;
  - c. almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica medesima;
  - d. che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 4.

### **Art. 3**

#### ***Commissione per la valutazione***

1. La commissione per la valutazione, nominata col decreto di cui all'art.1 comma secondo, è composta da due dirigenti del ruolo regionale e uno del Corpo Forestale con la funzione di Presidente. I dirigenti devono aver svolto la funzione per almeno cinque anni e possono essere scelti anche tra quelli in quiescenza da non più di cinque anni.
2. La commissione ha accesso a tutti gli atti ritenuti necessari per la valutazione e si può avvalere di un funzionario del ruolo unico regionale o del Corpo forestale di qualifica non superiore a commissario con funzioni di segretario.
3. Non sono dovuti compensi ai membri della commissione.

### **Art.4**

#### ***Esclusioni***

1. Non è ammesso allo scrutinio il candidato:
  - a) che in uno dei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13.11.1998, n. 31 un giudizio inferiore all'ottanta per cento del punteggio massimo attribuibile;
  - b) che nell'anno precedente allo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;
  - c) che nei tre anni precedenti allo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
  - d) che abbia subito la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.
  - e) che sia sospeso dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento disposto dal Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.

### **Art. 5**

#### ***Categorie di valutazione***

1. I parametri da applicare nello scrutinio sono i seguenti, ciascuno riferito ad una specifica categoria di valutazione:

1.	Grado	massimo	6	punti
2.	durata del servizio prestato	massimo	25	punti
3.	incarichi svolti	massimo	25	punti

4.	servizi speciali	massimo	4	punti
5.	qualità del servizio prestato	massimo	6	punti
6.	titoli di studio e abilitativi	massimo	12	punti
7.	corsi di formazione	massimo	3	punti
8.	pubblicazioni scientifiche e divulgative	massimo	4	punti
9.	attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	massimo	15	punti

Ove non diversamente specificato, per tutti i parametri, il periodo preso in considerazione è quello relativo a tutto l'arco lavorativo post laurea purché attinente l'ambito forestale (Corpo Forestale, servizio presso gli Ispettorati ripartimentali, l'Azienda Foreste Demaniali o l'Ente Foreste con incarichi di gestione dei lavori, attività di ricerca svolta presso le facoltà di Scienze Forestali o Agraria, presso il C.N.R., l'attività tecnica svolta presso società o cooperative di gestione e/o utilizzazioni forestali, etc.) o svolto in qualità di funzionario presso enti o agenzie regionali o Enti locali, l'attività svolta come sottufficiale o agente presso il C.F.V.A. o presso altri corpi con funzioni tecniche e/o di polizia (Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, etc.).

## Art 6

### ***Criteria e sottocriteri di valutazione***

1. Il punteggio da attribuire nell'ambito delle singole categorie di valutazione è stabilito come segue:

Circa le modalità di conferimento del punteggio nell'ambito delle singole categorie si stabilisce quanto segue:

1. grado: massimo 6 punti

si attribuiscono:

- |                          |               |       |   |
|--------------------------|---------------|-------|---|
| a. commissario superiore | (liv.C5 for.) | punti | 6 |
| b. commissario superiore | (liv.C4 for.) | punti | 4 |
| c. commissario capo      | (liv.C3 for.) | punti | 2 |

Il periodo di permanenza nel grado deve essere almeno di 3 anni. I punti non possono essere cumulati.

2. durata del servizio prestato massimo 25 punti  
da conteggiare 1 punto per ogni anno di servizio effettivo prestato in qualità di Ufficiale del Corpo Forestale, 0,80 punti per quello prestato a qualsiasi titolo presso gli Ispettorati ripartimentali, l'Azienda Foreste Demaniali o l'Ente Foreste con mansioni attinenti la progettazione e la direzione dei lavori forestali o la direzione tecnica di strutture produttive, ovvero in qualità di funzionario presso enti o agenzie regionali o Enti locali, 0,40 nel ruolo di sottufficiale del CFVA o di altri corpi con funzioni di Polizia, 0,20 nel ruolo di guardia del CFVA o agente in altri corpi con funzioni di polizia; le

frazioni di anno superiori a 6 mesi sono conteggiate come un anno intero, quelle inferiori a 6 mesi sono conteggiate per la metà;

3. incarichi svolti massimo 25 punti  
da conteggiare 4 punti per ogni anno di direzione di un servizio del CFVA svolto ai sensi della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 73, comma 4-ter, come modificata dalla Legge Regionale 14 giugno 2000, n. 6, art 11; 1 punto per ogni anno di coordinamento di un settore, 0,80 punti per ogni anno di coordinamento di una sezione, 0,50 punti per ogni anno di titolarità di un'unità operativa, 0,80 per ogni anno di incarico di alta professionalità. Le frazioni di anno superiori a 6 mesi sono conteggiate come un anno intero, quelle inferiori a 6 mesi sono conteggiate per la metà. Tali incarichi devono essere stati svolti presso strutture facenti capo alla Direzione Generale del C.F.V.A.;
4. servizi speciali massimo 4 punti  
da conteggiare 1 punto per ogni incarico di coordinamento speciale. Sono gli incarichi ed i servizi che non rientrano nelle normali mansioni d'ufficio, ovvero determinano un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza tecnica o giuridica, amministrativa o l'assunzione di particolari responsabilità (es. coordinamento di gruppi di lavoro, di nuclei investigativi prima del 1 gennaio 2002, incarichi di progettazione e di direzione di lavori forestali o edili, vivai, etc.). Tali incarichi devono essere stati svolti presso strutture facenti capo alla Direzione Generale del C.F.V.A. o nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.
5. qualità del servizio prestato massimo 6 punti  
da conteggiare 1 punto per ogni giudizio di valutazione annuale ottimo, 0,50 per ogni giudizio buono; il periodo da considerare è costituito dai sei anni antecedenti lo scrutinio;
6. titoli di studio e abilitativi, idoneità massimo 12 punti  
da conteggiare 4 punti per la laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale fra quelle previste dalla Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26, art 9; il punteggio per la laurea è aumentato: di 1 punto se la votazione finale è compresa fra 100 e 104 su 110, di 2 punti se la votazione finale è compresa fra 105 e 107 su 110, di 3 punti se la votazione finale è pari o superiore a 108 su 110, 4 punti se è pari a 110 con lode. Da conteggiare inoltre 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione; 3 punti per un dottorato di ricerca o un master conseguito nelle materie elencate nella Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26, art. 1, con esclusione di quelli ottenuti a spese e per conto dell'amministrazione ai quali non sia stata data a tutto il personale la possibilità di partecipare; 2 punti per ogni borsa di studio nelle materie di competenza del Corpo conferita da università o ente di ricerca pubblico di cui si è usufruito per almeno 1 anno; 1 punto per idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente anche in altra amministrazione pubblica;
7. corsi di formazione massimo 3 punti  
da conteggiare 1 punto per ogni corso attinente la materie di competenza del CFVA di cui alla Legge

Regionale 5 novembre 1985, n. 26, o ai corsi o seminari sul management pubblico e sul procedimento amministrativo purché sia stata data a tutto il personale la possibilità di partecipare al corso;

8. pubblicazioni scientifiche e divulgative massimo 4 punti  
da conteggiare da un massimo di 3 punti a un minimo di 0,60 a seconda dell'importanza della pubblicazione e in rapporto al contributo dell'interessato ove gli autori fossero molteplici. Ogni pubblicazione deve essere attinente le materie di competenza del CFVA o la materia forestale in genere.
9. attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore massimo 15 punti  
per l'attribuzione del punteggio si deve tenere conto della personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di tutto il corso della carriera e da tutti gli elementi rilevabili dal fascicolo personale, compreso il curriculum dettagliato presentato, tenendo presente in particolar modo la sua versatilità e la sua disponibilità ad assumere ruoli di responsabilità nelle varie competenze tecniche e amministrative e secondo i sotto elencati parametri di riferimento:
- Funzioni svolte. Viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo alla rilevanza dell'Ufficio e della sede, al grado della responsabilità assunta e al tipo di lavori svolti, nella misura in cui essi rivelino un particolare grado di preparazione e di competenza professionale;
  - Sedi. Vengono prese in considerazione le sedi di servizio (se differenti dalla propria sede di residenza) sotto l'aspetto degli incarichi ivi rivestiti, della permanenza in esse;
  - Organizzazione e gestione del personale. Viene espresso un giudizio sul complesso delle capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto dell'espletamento degli incarichi;
  - Stima e prestigio. Viene dato rilievo all'immagine offerta dal funzionario sia nell'ambito dell'Amministrazione che negli ambienti esterni, anche con riferimento alle capacità relazionali evidenziate;
  - Personalità. Viene espresso un giudizio sulla completa personalità dello scrutinando tenendo conto della disponibilità manifestata verso le esigenze del servizio, in particolare sotto il profilo delle mobilità, quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti.

In caso di pari punteggio prevale l'anzianità anagrafica.

2. Con determinazione del presidente della commissione per la valutazione, sono predeterminati, ove necessario, i sottocriteri per l'esperimento dello scrutinio.

## **Art. 7**

### ***Graduatoria provvisoria e accesso al corso di formazione dirigenziale***

1. Al termine dello scrutinio, la commissione per la valutazione redige la proposta di graduatoria provvisoria dello scrutinio.
2. La Direzione Generale competente in materia di personale, sulla base della proposta di cui al primo comma, approva la graduatoria provvisoria, riceve i ricorsi gerarchici e avvia le procedure per l'espletamento del corso di formazione dirigenziale.
3. Al corso di formazione dirigenziale sono avviati i candidati nei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 2.

## **Art. 8**

### ***Corso di formazione dirigenziale***

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui alla Legge Regionale n. 26 del 1985 art. 22 bis comma 2, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a:
  - a) perfezionare le conoscenze di carattere gestionale e organizzativo necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
  - b) verificare l'attitudine dei candidati a svolgere le mansioni dirigenziali attraverso un giudizio finale di idoneità o non idoneità.;
2. Il corso ha una durata minima di 40 ore e comprende le materie di gestione delle risorse umane e organizzazione. Al termine del corso si tiene l'esame finale attraverso un colloquio tendente ad ottenere il giudizio di idoneità. La commissione giudicante è composta da due docenti del corso e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.
3. Durante la frequenza al corso di formazione, il personale è retribuito con lo stesso trattamento economico applicato al momento dell'avvio del corso comprese le competenze accessorie.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, il programma, la commissione giudicatrice, sono determinati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
5. la Direzione generale competente in materia di personale, sulla base dei giudizi di idoneità formulati dalla commissione giudicatrice, approva la graduatoria finale per l'accesso alla qualifica di dirigente del Corpo.
6. La nomina a dirigente del Corpo è conferita secondo l'ordine della graduatoria finale.
7. La graduatoria finale conserva efficacia fino all'attivazione del successivo scrutinio e comunque per la durata massima di anni due.

## **Art. 9**

### ***Sede di servizio***

La sede di servizio è assegnata in modo insindacabile su proposta del Comandante del Corpo.

## **Art. 10**

### ***Norma interpretativa***

Al fine di rendere omogenei i criteri selettivi con le norme vigenti, gli incarichi definiti dalla Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 73, comma 4-ter come modificata dalla Legge Regionale 14 giugno 2000, n. 6 art 11, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento. Ai fini del computo dell'anzianità previsto dalla Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 30, comma 3, si applicano i criteri stabiliti dal presente regolamento art. 6, punto 2.